

TRIBUNALE DI VENEZIA

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ALLA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
ex art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3/2012**

**O.C.C.: Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia
Gestore della Crisi: dott. DARIO SEMENZATO
Debitore istante: DUSE BRUNO**

SOMMARIO

1 -	PREMESSA	Pag. 3
2 -	DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	Pag. 5
3 -	PROPOSTA E PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Pag. 6
	3.1 COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE	Pag. 6
	3.2 LE SPESE FAMILIARI	Pag. 8
	3.3 L'ATTIVO A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE	Pag. 8
	3.4 IL PASSIVO	Pag. 9
4 -	ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI	Pag. 11
5 -	CAUSE DI INDEBITAMENTO	Pag. 12
6 -	DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI	Pag. 15
7 -	INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI	Pag. 16
8 -	RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	Pag. 16
9 -	RESOCONTO SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Pag. 17
10 -	EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	Pag. 17
11 -	SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE	Pag. 18
12 -	CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE	Pag. 18
13 -	GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE	Pag. 20
14 -	GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO	Pag. 21

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA

DEBITORE ISTANTE: DUSE BRUNO

PROFESSIONISTA OCC: dott. DARIO SEMENZATO

* * * * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIA ex art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3/2012

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

* * * * *

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. DARIO SEMENZATO, con studio in Venezia – Marghera, Piazza del Mercato n. 5/2, cf SMN DRA 64C25 L736K, pec dario.semenzato@odcecvenezia.legalmail.it, iscritto:

- all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 523;
- al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 114328, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 31/12/1999 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 14 del 18/02/2000;

è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, denominato "OCC del Veneziano" iscritto al n. 96 del registro di cui all'articolo 3 del DM 202/2014, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. **DUSE BRUNO** (d'ora in poi anche "Debitore"), nato a Venezia il 15 maggio 1971 e residente a Meolo (VE) in Via Dei Bianchi n. 57/b (cf DSU BRN 71E15 L736U).

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 cod.civ., ovvero sia di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.);
- non è parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge 3/2012, e cioè il Debitore:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2, lett. a) dell'art. 6 Legge 3/2012 ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge 3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Il sig. Duse Bruno viene assistito dall'avv. Massimo Cruciat, con studio in Conegliano (TV) in Via Daniele Manin n. 23.

La proposta di accordo per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'articolo 9, comma 2, della Legge n. 3/2012. In particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà a relazionare circa la proposta di accordo con i creditori formulata dal sig. Duse Bruno e a redigere la presente relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il debitore è il sig. DUSE BRUNO, nato a Venezia il 15 maggio 1971 e residente a Meolo (VE) in Via Dei Bianchi n. 57/b (cf DSU BRN 71E15 L736U).

Il loro nucleo familiare, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia in allegato, è composto da quattro persone:

- DUSE BRUNO, nato a Venezia il 15/05/1971 – MARITO
- NADALINI SARA, nata a Jesolo (VE) il 19/09/1973 – MOGLIE
- DUSE NICOLA, nato a Treviso il 28/12/2000 – FIGLIO
- DUSE MICHELE, nato a Treviso il 27/08/2004 – FIGLIO

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

3. PROPOSTA E PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Per la procedura da sovraindebitamento in epigrafe il sottoscritto OCC ha ricevuto dal sig. Duse Bruno la richiesta di elaborazione della presente relazione da allegare all'istanza ex art. 14-ter della legge n. 3/2012, che prevede in sintesi la destinazione di una quota dei redditi futuri del sig. Duse Bruno a favore dei creditori. Si dà atto, inoltre, che analoga iniziativa è assunta anche dalla moglie del ricorrente, sig.ra Sara Nadalini, la quale ha presentato autonoma domanda di composizione della crisi, nella forma del piano del consumatore. Le due domande, in quanto intrinsecamente connesse, si prestano ad una trattazione congiunta o quanto meno da parte di un medesimo Giudice per evidenti ragioni di economia processuale e coordinamento delle soluzioni, anche se per necessità e chiarezza saranno, comunque, tenute distinte le relative masse.

3.1 COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

Si riepiloga di seguito la composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore istante, al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione così come formulato dallo stesso.

3.1.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE ISTANTE

Il debitore istante risulta comproprietario con il coniuge Nadalini Sara, che deposita anch'essa ricorso per un piano del consumatore, di un immobile utilizzato come

abitazione principale sito in Meolo (VE) in località Marteggia, in Via dei Bianchi n. 57/b. Trattasi di porzione di edificio bifamiliare, edificato in zona periferica, con scoperto esclusivo, identificato catastalmente al N.C.E.U. Comune di Meolo (VE), Foglio 31, Mappale 64, subalterno 5, Piano T, Categoria C/6, Classe 7, Consistenza mq 16, rendita catastale € 28,92 (garage) e subalterno 6, Piano T-1, Categoria A/2, Classe 1, vani 6,5, rendita catastale € 402,84 (abitazione principale).

Tale immobile, su richiesta del sottoscritto OCC, è stato oggetto di perizia giurata di stima che si allega, con giuramento fatto il 5 novembre 2019 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave (VE), datata 31 ottobre 2019 da parte del perito incaricato arch. Franco Davanzo, iscritto all'Ordine degli Architetti di Venezia al n. 2824 e all'Albo dei Periti Estimatori del Tribunale di Venezia al n. 578, che ha valutato l'immobile al più probabile valore di mercato di € 122.000,00 (centoventiduemila/00) ma che sulla base di valori raggiunti da beni simili venduti in aste immobiliari ha considerato più equa la riduzione al più probabile valore di realizzo di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00).

3.1.2 PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE ISTANTE

Il sig. DUSE BRUNO risulta essere assunto con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Zottarel snc di Zottarel Domenico a Roncade (TV), con qualifica di commesso, con uno stipendio mensile netto di circa € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per n. 13 mensilità.

Il debitore istante risulta, inoltre, proprietario dei seguenti beni:

- a) beni mobili quali elettrodomestici ed arredamento dell'abitazione principale per un valore di realizzo presumibile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- b) automezzi di modico valore di realizzo.

In base a quanto previsto dall'art. 14-undecies della Legge 3/2012, concorreranno a formare l'attivo del piano di liquidazione anche i beni e i valori dell'attivo

sopravvenuti al debitore istante nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Duse è possibile affermare che lo stesso non risulta disporre di altri beni o crediti, né risulta essere proprietario di altri beni immobili o mobili.

3.2 LE SPESE FAMILIARI

Con mail del 4 ottobre 2019 del legale che assiste il debitore istante, lo stesso quantifica, come risulta da allegato a cui si rimanda per un'esposizione specifica, l'ammontare delle spese familiari in € 2.524,17 mensili, ripartite al 50% con il coniuge sig.ra Nadalini Sara, così suddivise:

Descrizione spesa	spesa mensile
Utenze e servizi all'abitazione	€ 330,00
Telefonia	€ 71,00
Auto (bollo, assicurazioni, carburante, manutenzione)	€ 415,00
Trasporti pubblici	€ 94,00
Scuola figli	€ 200,00
Sport e varie figli	€ 100,00
Abbigliamento	€ 66,67
Generi alimentari	€ 900,00
Spese mediche/visite	€ 100,00
Varie e imprevisti	€ 247,50
TOTALE SPESE	€ 2.524,17

Il confronto del fabbisogno familiare mensile dichiarato dal debitore istante con i livelli di spesa familiare medi mensili riscontrati dall'Istat conferma la coerenza e la ragionevolezza del dato dichiarato.

3.3 L'ATTIVO A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE

Sulla base delle considerazioni che precedono, il debitore istante quantifica la quota dello stipendio mensile “disponibile” per i creditori in € 250,00 (duecentocinquanta/00), valore derivante dal seguente calcolo:

stipendio eccedente il fabbisogno familiare

Stipendio medio mensile	€ 1.400,00
Fabbisogno familiare medio mensile (50% con coniuge)	€ 1.262,08
Stipendio mensile eccedente il fabbisogno familiare	€ 137,92

La quota dello stipendio da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal Giudice ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 3/2012: si precisa che ai fini della simulazione dei coniugi istanti soprariportata si è fatto riferimento alla comunicazione degli stessi coniugi in relazione alla quantificazione delle spese mensili del fabbisogno familiare ed alla stima dello stipendio medio mensile familiare dallo stesso maturato.

3.4 IL PASSIVO

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all’Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Dal lato del passivo, sulla base delle verifiche e ricostruzioni verificate, vengono evidenziate i seguenti debiti:

Creditore	Tipologi	Importo
Banca Intesa Prestito personale 2013 scaduto - coniugi	Chiro	7.487,72
Banca Intesa Prestito personale 2013 interessi - coniugi	Chiro	1.577,09
Banca Intesa Mutuo ipotecario 2010 scaduto - coniugi	Priv	11.491,36
Banca Intesa Mutuo ipotecario 2010 residuo - coniugi	Priv	32.336,35
Banca Intesa Mutuo ipotecario 2010 interessi - coniugi	Priv	1.510,62

Banca Intesa Mutuo ipotecario 2006 scaduto - coniugi	Priv	48.805,00
Banca Intesa Mutuo ipotecario 2006 residuo - coniugi	Priv	108.666,86
Banca Intesa Mutuo ipotecario 2006 interessi - coniugi	Priv	7.751,86
Sospensione rata mutuo ipotecario - coniugi	Priv.	69.640,20
Conto corrente bancario - coniugi	Chiro	70,42
Tasi	Priv	212,00
Tari	priv	1.449,43
Cartella Inps di Venezia - Duse	priv	5.198,64
Cartella Inail di Venezia - Duse	priv	1.141,79
Cartella Comune di Venezia di Venezia - Duse	priv	161,21
Cartella Camera di Commercio di Venezia - Duse	priv	388,69
Cartella di altri enti - Duse	priv	24.951,34
TOTALE		322.840,58

Per quanto riguarda i debiti bancari dei debitori istanti gli importi risultano riscontrati da circolarizzazione, come da mail ricevuta in data 10 settembre 2019 da S.G.A. spa, gestore dei rapporti di Banca Intesa ex Veneto Banca, così descritti:

a) MUTUO IPOTECARIO n. 0780030002581 erogato il 11/04/2006:

- 43 rate insolute a partire dalla scadenza del 29/02/2016 fino al 31/08/2019 per un totale di 48.805 € ai quali si aggiungono 7.751,86 € di interessi di mora;

- capitale residuo 108.666,86 €

b) MUTUO IPOTECARIO n. 0780030003633 erogato il 06/04/2010:

- 43 rate insolute a partire dalla scadenza del 29/02/2016 fino al 31/08/2019 per un totale di 11.491,36 € ai quali si aggiungono 1.510,62 € di interessi di mora;

- capitale residuo 32.336,35 €

c) PRESTITO PERSONALE credito al consumo n. 0780030009569 erogato il 08/07/2013:

- 19 rate insolute a partire dalla scadenza del 31/01/2017 fino al 31/07/2018 per un totale di 7.487,72 € ai quali si aggiungono 1.577,09 € di interessi di mora

Oltre alle spese sopra riportate devono essere considerati debiti prededucibili per costi di procedura stimati in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00). Tale importo rappresenta la stima del costo del legale del debitore pari ad € 4.500,00 e del compenso da corrispondere all'OCC pari ad € 3.500,00, a titolo di onorari ed oneri accessori, determinato a norma dell'art. 14 del decreto 24/9/2014 n. 202 (*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*).

4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di accordo con i creditori presentata dal sig. Duse Bruno, ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Archivio della Centrale Rischi – Banca d'Italia;
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
- Certificazione Agenzia delle Entrate – carichi pendenti;
- Certificazione carichi pendenti Casellario Giudiziario;
- Visura catastale beni immobili di proprietà;
- Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Inoltre è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dal debitore sig. Duse Bruno:

- Dichiarazioni dei redditi anni 2016, 2017 e 2018;
- Buste paga;
- Libretti automezzi;

- Perizia di stima dell'immobile di proprietà;
- autocertificazione stato famiglia;
- elenco spese familiari;
- elenco creditori.

Lo scrivente OCC ha ottenuto la piena collaborazione da parte del debitore sig. Duse Bruno.

5. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella appresa dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite, hanno permesso di circoscrivere le cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Duse Bruno.

La situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è venuto a trovarsi è dovuta ad impegni finanziari assunti come privato e anche nell'ambito della sua attività professionale e non più onorati a causa della diminuzione e successiva definitiva perdita del lavoro patita dopo il 2008 e anche alle criticità connesse al finanziamento per l'acquisto della casa.

La perdita di lavoro del signor Duse post 2008 ha avuto conseguenze molto negative sulla vita familiare: come detto pesa, però, sulle difficoltà incontrate dai coniugi, anche il comportamento della banca in relazione all'operazione di finanziamento per l'acquisto della casa familiare.

Quando, infatti, nel 1999 i coniugi decisero di acquistare l'attuale abitazione si rivolsero all'ex Banco Ambrosiano Veneto, filiale di Murano, dove il signor Duse aveva già dei contatti, avendo aperto lì il suo primo conto corrente per la ditta individuale.

I coniugi evidenziarono da subito alla banca che l'immobile da acquistare era al grezzo (presentava solo i muri) e, dunque, che vi sarebbe stata la necessità di acquisire ulteriori risorse per completare la costruzione.

La banca consigliò di stipulare un mutuo di lire 150.000.000, con la possibilità poi di integrarlo per le ulteriori necessità indicate. Di fatto però per ottenere le nuove risorse promesse fu necessario estinguere il precedente mutuo, pagando la penale e i costi del nuovo atto notarile.

Questa impostazione ha portato a dover richiedere successivamente due volte la rinegoziazione del mutuo originario per riuscire a finire i lavori, con i maggiori costi a ciò collegati anche sul piano fiscale (mancata detrazione degli interessi dei mutui rinegoziati).

Nel 2004 è stata, così, chiesta la prima rinegoziazione del mutuo presso la stessa Agenzia di Murano, divenuta nel frattempo Banca Intesa, mediante stipula di un finanziamento di euro 110.000,00, utilizzato per euro 61.000 mila circa per estinguere il precedente mutuo (con una commissione dell'1% sul capitale residuo) e per pagare le conseguenti nuove spese di notaio, polizze assicurative, perizie.

Nel 2006 è stata richiesta la seconda rinegoziazione, mediante stipula del mutuo in data 11 aprile 2006 di euro 185.000,00, così utilizzato:

-euro 104.664,80 per l'estinzione del precedente mutuo;

-euro 2.201,96 per notaio e nuova perizia

-euro 508,36 nuova polizza scoppio e incendio

-euro 7.115,38 per una polizza vita, invalidità e malattia (polizza imposta di fatto per ottenere l'erogazione del mutuo).

In quegli anni il signor Duse aveva la sua impresa di artigiano edile (cartongessista/dipintore) senza dipendenti e la signora Nadalini lavorava part-time come dipendente pubblico a Venezia e furono in grado di far fronte agli impegni assunti pur con gli errori commessi dalla banca.

Nel 2008 sono iniziate le difficoltà relative all'attività del signor Duse, a causa soprattutto dei ritardi nella riscossione dei compensi per i lavori fatti o dei mancati introiti.

Per cercare di far fronte alle varie inadempienze, nel 2009 il signor Duse era così costretto a chiedere alla banca (divenuta frattanto Veneto Banca) la concessione di un fido di euro 25.000,00 (per la concessione del fido venne richiesta anche la garanzia personale della signora Nadalini e la sottoscrizione di un fondo di investimento che prevedeva un esborso mensile di euro 180,00) e alla fine del 2009 l'erogazione di un ulteriore prestito di euro 20.000,00, da rimborsare con un versamento mensile di euro 360,00 circa.

Per sanare in parte la situazione di difficoltà dovuta al mancato pagamento di alcune rate, nel 2010 la banca ebbe a proporre ai coniugi l'erogazione di un nuovo mutuo e, dunque, ad aprile 2010 è stato stipulato un nuovo finanziamento per l'importo di euro 40.000,00 a tasso fisso, con una rata di euro 272,50.

A fatica per un certo periodo i coniugi hanno adempiuto al pagamento di tutte le rate, oltre a pagare tutto il resto necessario per vivere.

Quando però, a causa dell'aggravarsi della crisi economica, il fido concesso alla ditta del signor Duse è stato improvvisamente revocato (non risulta tra l'altro che sia mai pervenuta alcuna comunicazione scritta) e la banca ha chiesto di rientrare dallo scoperto di conto corrente, la situazione è precipitata, tanto che, per la mancanza di lavoro e di redditi, i coniugi hanno richiesto e ottenuto la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, così come previsto dalla normativa.

A maggio 2012 il signor Duse è stato costretto a chiudere la partita IVA (nel frattempo la signora Nadalini già da un anno lavorava a tempo pieno) e si è messo subito alla ricerca di un nuovo lavoro, anche al di fuori del campo edile.

In quel periodo la banca per chiudere il conto della ditta ha di fatto imposto anche un nuovo finanziamento, che prevedeva un versamento mensile per 5 anni di quasi 400,00.

Per quattro anni il signor Duse ha cercato un impiego fisso, svolgendo in questo periodo solo brevi lavori, con contratti a tempo determinato.

A maggio 2016 il signor Duse ha fortunatamente trovato l'attuale impiego come commesso di una ferramenta, dove è stato assunto a tempo determinato per circa due anni e, poi, finalmente ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, attualmente in corso.

Dal 2017 la situazione economica della famiglia può dirsi stabilizzata, anche se ovviamente gli stipendi dei signori Duse e Nadalini sono appena sufficienti al sostentamento loro e della loro famiglia (circa 1.300/1400 euro a testa).

Per quanto riguarda la signora Nadalini si precisa che a luglio 2018 ha ottenuto un finanziamento a tasso agevolato (ora pari a zero) da parte del datore di lavoro contro cessione del quinto dello stipendio, per l'acquisto di un'automobile: quella precedente aveva, infatti, molti problemi e negli ultimi anni aveva causato numerose spese per manutenzioni e, pertanto, andava assolutamente sostituita.

Gli autoveicoli per la famiglia sono assolutamente necessari per poter vivere, in quanto l'abitazione si trova in una zona rurale, non servita da servizi di trasporto pubblici.

Per andare al lavoro (con il treno) e portare i figli a scuola la signora Nadalini deve percorrere 10 km al giorno e signor Duse, per andare al lavoro e riprendere i figli quando tornano da scuola, deve percorre più di 40 km al giorno.

Nella frazione in cui abitano non c'è alcun tipo di servizio o negozio, il supermercato o la farmacia più vicini distano a circa 6 km da casa.

Attualmente il signor Duse è, dunque, occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, avendo entrate regolari ed essendo queste appena sufficienti al proprio mantenimento anche in funzione della esecuzione degli impegni che intende assumere con la presente procedura.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSOLVERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che l'esposizione debitoria nei confronti di Veneto Banca deriva principalmente dall'accensione di un mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale.

Ciò consente di poter evidenziare che il sig. Duse non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. In merito agli altri finanziamenti accesi si è rilevato che gli stessi hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, **l'inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di accordo con i creditori e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che il sig. Duse Bruno non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; purtroppo, la chiusura dell'attività economica del sig. Duse causata dalla crisi economica ha determinato una difficoltà nel sostenimento delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare che non permette al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza quali il mutuo ipotecario.

8. RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le ragioni dell'incapacità dei coniugi di adempiere alle proprie obbligazioni sono da imputare alla netta sproporzione tra i redditi dagli stessi disponibili e il monte debiti nel tempo accumulato oltre che dalla necessità di sostenere il nucleo familiare: si evidenzia che i coniugi hanno acceso il mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale nel periodo in cui il sig. Duse esercitava un'attività imprenditoriale, poi cessata a causa della crisi economica.

Con il venir meno del reddito derivante dall'attività in proprio del sig. Duse, i coniugi non sono stati più in grado di pagare con regolarità le rate del mutuo ipotecario originario, ma al contrario si sono visti "costretti", anche su pressione degli stessi istituti di credito, a sottoscrivere nuovi finanziamenti incrementando così in modo ulteriore i propri debiti.

9. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

A tal fine sono stati esaminati i dati registrati alle Banche Dati consultate dai quali è emerso il regolare pagamento delle rate scadute dei finanziamenti fino al momento di difficoltà.

Gli elementi su esposti provano la diligenza del debitore che, nonostante la situazione debitoria, ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile ed ha sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali.

Il debitore, finora, non ha subito alcuna azione esecutiva da parte dei creditori.

10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori o atti od operazioni che possano essere impugnati dai creditori.

11. SINTESI DELL'ACCORDO CON I CREDITORI

L'attivo del piano di liquidazione risulta costituito esclusivamente dalla quota parte dello stipendio attualmente percepito in relazione all'attività di lavoro a tempo indeterminato eccedente il fabbisogno familiare, secondo l'importo che sarà determinato dal Tribunale e che il sig. Duse propone in € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili.

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio reddito nella quota parte ritenuta disponibile al netto di quanto necessario per le spese correnti e ciò fino alla concorrenza del valore di realizzo del proprio patrimonio.

L'obiettivo del ricorrente e della moglie è, infatti, il salvataggio della casa adibita ad abitazione familiare e, in funzione di tale traguardo, i coniugi intendono soddisfare le ragioni dei creditori corrispondendo il controvalore dei beni di cui dispongono: il ricorrente intende, comunque, valorizzare la proposta di versamento dilazionato come elemento chiave del piano.

Con le fonti disponibili, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, dei professionisti che hanno assistito il ricorrente e delle spese di esecuzione sostenute dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 8,42% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 5,73% dei creditori privilegiati;
- il pagamento del 1,13% per i chirografari per natura o perché degradati.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della Legge n. 3/2012, anche la convenienza del presente Accordo in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto in comproprietà dal ricorrente e dal coniuge al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'unico bene immobile, come si evince dall'allegata visura catastale, risulta essere la civile abitazione sita in Meolo (VE) in località Marteggia in Via dei Bianchi n. 57/b che sulla base della relazione di stima a firma dell'arch. Franco Davanzo ha un valore di mercato pari ad € 122.000,00.

Quindi partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detto bene occorre tenere conto delle considerazioni di seguito esposte.

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta: in base all'esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene, anche per la possibilità prevista ex lege di offrire almeno il 75% del prezzo base, fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie pensando verosimilmente ad una aggiudicazione del bene al terzo esperimento si presume che il ricavato della vendita dell'immobile non consente in ogni caso di soddisfare tutti i creditori attesa anche la somma che si ricaverebbe è inferiore all'attuale esposizione in conto capitale della debitoria esistente verso il creditore ipotecario; al contrario, con l'accordo con i creditori, privilegiati e

chirografari potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione dell'accordo stesso.

In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita dell'unità immobiliare sita in Meolo (VE) non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario ed, inoltre, è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.

Inoltre, si presume che la vendita potrebbe realizzarsi con modalità competitive dopo ripetuti tentativi e con ribasso del prezzo tale da rendere maggiormente appetibile l'opzione prospettata unitamente alla certezza di una manutenzione dei beni attraverso l'utilizzo diretto da parte del debitore e del proprio nucleo familiare.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di accordo con i creditori, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata ai sensi della Legge n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di accordo con i creditori ex art. 12-bis e ss Legge n. 3/2012 che prevede da parte del sig. Duse Bruno il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12-bis Legge n. 3/2012;

- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dell'accordo come proposto ai creditori,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della Legge n. 3/2012.

14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nell'accordo con i creditori, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

L'accordo con i creditori prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento del 8,42% del creditore ipotecario di primo grado, il pagamento del 5,73% dei creditori privilegiati e il pagamento del 1,13% per i chirografari per natura o perché degradati nell'arco temporale di 10 anni e 5 mesi.

E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Con l'omologazione dell'accordo con i creditori il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

Il sig. Duse Bruno a garanzia dell'accordo con i creditori in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Dario Semenzato, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei revisori Contabili,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore sig. Duse Bruno e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- l'Accordo con i Creditori predisposto dal debitore

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza dell'Accordo con i creditori ex art. 8 Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Si precisa che ove la presente proposta non venisse accolta dovrà ritenersi decaduta e priva di qualsivoglia efficacia ad ogni effetto di Legge.

Il sottoscritto professionista rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione, ove ritenuto necessario e con riserva di depositare ogni ulteriore e diverso documento che dovesse essere ritenuto necessario.

Con osservanza.

Venezia, febbraio 2020


- dott. Dario Semenzato -

In allegato:

- 1) istanza per la nomina OCC;
- 2) provvedimento di nomina OCC e accettazione;
- 3) richiesta Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 4) certificazione carichi pendenti Agenzia Entrate;
- 5) Crif;
- 6) certificato Casellario Giudiziale per carichi pendenti;
- 7) estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 7) elenco beni mobili di proprietà;
- 8) visura catastale immobiliare;
- 9) libretti automezzi;
- 10) perizia di stima immobiliare;
- 11) buste paga;
- 12) dichiarazione redditi 2016;
- 13) dichiarazione redditi 2017;
- 14) dichiarazione redditi 2018;

- 15) elenco spese familiari;
- 16) autocertificazione stato famiglia;
- 17) elenco creditori.